2025/2159

31.10.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2159 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2025

che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa delle imprese di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (¹), in particolare l'articolo 54, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione (²) ha introdotto il quadro normativo per le segnalazioni relativo al regime prudenziale delle imprese di investimento a norma del regolamento (UE) 2019/2033. L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 relativo al formato e alla frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse fa riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (³).
- (2) Il quadro di riferimento per le segnalazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 è stato rivisto alla luce delle modifiche che il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Di conseguenza, il suddetto regolamento di esecuzione è stato abrogato ed è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione (6).
- (3) Affinché le imprese di investimento dispongano di tempo sufficiente per adeguare il proprio sistema interno e conformarsi agli obblighi di segnalazione rivisti, è opportuno stabilire una deroga che posticipi la data d'invio relativa al primo obbligo di segnalazione trimestrale a dopo la data di applicazione del presente regolamento.
- (4) È opportuno che alcuni degli elementi della revisione introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 siano rispecchiati negli obblighi di segnalazione applicabili alle imprese di investimento, mentre altri elementi non dovrebbero subire alcuna modifica. Più specificamente, le segnalazioni riguardanti i rischi di controparte e di aggiustamento della valutazione del credito dovrebbero essere le stesse per le imprese di investimento che scelgono di applicare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e per gli enti creditizi. Per contro, le segnalazioni riguardanti i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, in particolare il fattore K «rischio di

⁽¹⁾ GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa delle imprese di investimento (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2284/oj).

⁽²) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

⁽e) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (GU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).

IT GU L del 31.10.2025

posizione netta» (K-NPR), dovrebbero differire tra enti creditizi e imprese di investimento alla luce delle modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 per gli enti creditizi, come l'introduzione di fattori moltiplicativi e altri aggiustamenti di minore entità. Le imprese di investimento dovrebbero applicare e riferire circa i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione in vigore al 26 giugno 2019 precedentemente alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

- Al fine di assicurare la coerenza tra il quadro di riferimento per le segnalazioni degli enti creditizi e quello delle imprese di investimento laddove si applichi loro il medesimo quadro normativo e di prevedere norme specifiche laddove si applichi loro un quadro normativo diverso, è opportuno modificare l'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284.
- Per agevolare il rispetto degli obblighi di segnalazione, è opportuno adeguare i requisiti di precisione minima di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284.
- È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284. (7)
- Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- Dato che le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 si basano sul regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 e non comportano cambiamenti importanti di carattere sostanziale, l'ABE non ha effettuato consultazioni pubbliche, non ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali né ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, ritenendo che ciò sarebbe altamente sproporzionato in relazione alla portata e all'impatto del progetto di norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 è così modificato:

all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

«In deroga al primo comma, le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse trasmettono entro il 30 giugno 2026 le informazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione (*), allegato I, modello C 25.01, per qualsiasi data di riferimento compresa tra gennaio e aprile 2026.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (GÜ L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg_impl/2024/3117/oj).»;

vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/oj).

(*) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di

- (2) all'articolo 5, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
 - «2. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che determinano il requisito relativo ai fattori K RtM sulla base del K-NPR conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nell'allegato X, modelli da C 18.00 a C 24.00, del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XI.
 - 3. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, allegato I, modello C 34.02, ad eccezione delle informazioni sull'output floor, conformemente alle istruzioni applicabili.
 - 4. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, allegato I, modello C 25.01, conformemente alle istruzioni applicabili.»;
- (3) all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
 - i punti di dati con il tipo di dati "monetario" sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità;»;
- (4) il testo di cui all'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato X;
- (5) il testo di cui all'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2025

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

GU L del 31.10.2025

П

ALLEGATO I

«ALLEGATO X

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI IL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K Rtm SULLA BASE DEL K-NPR

		MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO	
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli	Nome abbreviato
		RISCHIO DI MERCATO	MKR
18	C 18.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI	MKR SA TDI
19	C 19.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI	MKR SA SEC
20	C 20.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE	MKR SA CTP
21	C 21.00	RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE	MKR SA EQU
22	C 22.00	RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO	MKR SA FX
23	C 23.00	RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI	MKR SA COM
24	C 24.00	MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO	MKR IM

C 18.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

				POSIZIO	NI			иморто
		TUTTE LE	POSIZIONI	POSIZIO	NI NETTE	POSIZIONI	DEOLUCIEI DI	IMPORTO COMPLESSIVO
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	SOGGETTE A COPERTURA PATRIMO- NIALE	REQUISITI DI FONDI PROPRI	DELL'ESPOSI- ZIONE AL RISCHIO
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE							Cella collegata a CA2
0011	Rischio generico							
0012	Derivati							
0013	Altre attività e passività							
0020	Metodo basato sulla scadenza							
0030	Zona 1							
0040	0 ≤ 1 mese							
0050	> 1 ≤ 3 mesi							
0060	> 3 ≤ 6 mesi							
0070	> 6 ≤ 12 mesi							
0080	Zona 2							
0090	> 1 ≤ 2 (1,9 per cedola di meno del 3 %) anni							
0100	> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 per cedola di meno del 3 %) anni							
0110	> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 per cedola di meno del 3 %) anni							
0120	Zona 3							
0130	> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 per cedola di meno del 3 %) anni							

_
Ω.
UĐ
L
del
ല
$^{\circ}$
-
i
0
0.
$\dot{\sim}$
$\dot{\sim}$

П

				POSIZIO	NI			иморто
		TUTTE LE I	POSIZIONI	POSIZIO	NI NETTE	POSIZIONI	DEOLUCITI DI	IMPORTO COMPLESSIVO
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	SOGGETTE A COPERTURA PATRIMO- NIALE	REQUISITI DI FONDI PROPRI	DELL'ESPOSI- ZIONE AL RISCHIO
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0140	> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 per cedola di meno del 3 %) anni							
0150	> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 per cedola di meno del 3 %) anni							
0160	> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 per cedola di meno del 3 %) anni							
0170	> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 per cedola di meno del 3 %) anni							
0180	> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 per cedola di meno del 3 %) anni							
0190	(> 12,0 ≤ 20,0 per cedola di meno del 3 %) anni							
0200	(> 20 per cedola di meno del 3 %) anni							
0210	Metodo basato sulla durata finanziaria							
0220	Zona 1							
0230	Zona 2							
0240	Zona 3							
0250	Rischio specifico							
0251	Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione							
0260	Titoli di debito nell'ambito della prima categoria della tabella 1							
0270	Titoli di debito nell'ambito della seconda categoria della tabella 1							
0280	Con durata residua ≤ 6 mesi							
0290	Con durata residua > 6 mesi e ≤ 24 mesi							
0300	Con durata residua > 24 mesi							

				POSIZIO	NI			IMPORTO
		TUTTE LE I	POSIZIONI	POSIZIO	NI NETTE	POSIZIONI	DE 01114177 D1	COMPLESSIVO
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	SOGGETTE A COPERTURA PATRIMO- NIALE	REQUISITI DI FONDI PROPRI	DELL'ESPOSI- ZIONE AL RISCHIO
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0310	Titoli di debito nell'ambito della terza categoria della tabella 1							
0320	Titoli di debito nell'ambito della quarta categoria della tabella 1							
0321	Derivati su crediti di tipo "nth-to-default" provvisti di rating							
0325	Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione							
0330	Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione							
0350	Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)							
0360	Metodo semplificato							
0370	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma							
0380	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega							
0385	Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui							
0390	Metodo della matrice per la valutazione degli scenari							

П

C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

		TUTTE LE POSIZIONI DEBOTTE DAI FONDE PROPEI POSIZIONI NETTE REPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZION								IONE DEI	L RISCHI	o					RIPA	RTIZION	VE DELLI	E POSIZI	ONI NET	TE (CORT	E) IN BAS	E AI FATT	ORI DI PO	ONDERA:	ZIONE DE	I. RISCHI	o			RIPAR	TIZIONE I	DELLE POS MET		NETTE IN BA	ASE AI	(RETTIFICA ALLA VIC DEL CA REGOL	GENERALE A) DOVUTO DLAZIONE PO 2 DEL AMENTO 017/2402													
		LUNGHE	CORTE	(·) LUN- GHE	(·) CORTE	LUN- GHE	CORTE	[0 · 10 %[[10 - 12 %[[12 - 20 %[[20 - 40 %[[40 · 100 %[[100 - 150 %[[150 · 200 %[1	[200 - [125 %[2	225 - [50 %[3	250 · [00 %[3:	300 · [3	50 - [45 5 %[500	25 - [5 %[650	00 - [6 0 %[7%	50 - [7: 0 %[850	50 - [8 %[12	850 · 250 %[1 250%	[0 - 10 %[1	[10 - 2 %[1	[12 - [2 10 %[40	0 - [44 %[100	0 - [10 %[150	00 - [1: 0 %[200	50 · [20) %[225	10 - [225 %[250	i- [250 %] 300 9	- [300 - [350 %[[350 - 425 %[[425 - 500 %[[500 - 650 %[[650 - [750 %[8	750 - [8 50 %[12	350 - 1: 50%[250%	SEC- IRBA SI	ECSA SE	BA ZIG	ONE F	TRATTA- MENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLA- RIZZAZIONI LMMISSIBILI DI ESPOSI- ZIONI DETERIO- RATE	ALTRO (RW = 1 250 %)	POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDE- RATE	NETTE	PRIMA DEL'APPU- CAZIONE DEL MASSI- MAIE	DOPO L'APPLICA- ZIONE DEL MASSIMALE / REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
	1	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0061	0062	0063	0064	0065	0066	0071	0072	0073	0074	0075 00	076 00	77 00	078 00	079 00	181 0	0082	0083	0085	0086	0087 00	88 00	89 00	091 00	092 00	93 009	4 0095	0096	0097	0098	0099	0101	0102 0	103 0	0104	0402 (1403 04	04 04	105	0900	0406	0530	0540	0570	0601
0010	ESPOSIZIONI TOTALI																																																			Cella collegata a MKR SA TDI {325:060}
0020	Di cui: RICARTOLARIZZA- ZIONI																																																			
0030	CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI																																																			
0040	CARTOLARIZZA- ZIONI																Î																																			
0041	DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI																																																			
0050	RICARTOLARIZZA- ZIONI																																																			
0060	INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI																																																			
0070	CARTOLARIZZA- ZIONI																																																			
0071	DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI																																																			
0080	RICARTOLARIZZA- ZIONI																			İ																																
0090	PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI																																																			
0100	CARTOLARIZZA- ZIONI														ı		İ										ı																									
0101	DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI																																																			
0110	RICARTOLARIZZA- ZIONI																													Ī																						

C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

		TUT POSI	TE LE ZIONI	DEDO	SIZIONI ITE DAI PROPRI		IZIONI ETTE		RIPARTI	IZIONE I		OSIZION ONDERA				ASE AI F	ATTORI I	DI		RIPAR	TIZIONE				TE (COR		BASE AI	FATTOR	DI	RIPA	RTIZION	E DELLE I	POSIZIONI	NETTE IN BASE	AI METODI	DELL'APP	MA ICAZIONE SSIMALE	L'APPLIO	OPO CAZIONE SSIMALE	
		LUN- GHE	CORTE	(-) LUN- GHE	(-) CORTE	LUN- GHE	CORTE	[0 - 10 %[[10 - 12 %[[12 - 20 %[[20 - 40 %[[40 - 100 %[[100 - 250 %[[250 - 350 %[[350 - 425 %[[425 - 650 %[[650 - 1 250 %[1 250%	[0 - 10 %[[10 - 12 %[[12 - 20 %[[20 - 40 %[[40 - 100 %	[100 { 250 %	- [250 % 6[350 %	- [350 6[425 !	0- [425 %[650 !	- [650 %[1 250	- 1 250 %[% SEC IRBA	SEC-S	A SEC- ERBA	METODO DELLA VALUTA- ZIONE INTERNA	TRATTA- MENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLA- RIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI DETERIO- RATE	ALTRO (RW = 1 250 %)	POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE	NETTE LUNGHE	POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE	REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0071	0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	0081	0082	0086	0087	0088	0089	0091	0092	0093	009	4 009	5 009	5 009	7 040:	0403	0404	0405	0900	0406	0410	0420	0430	0440	0450 Cella
0010	ESPOSIZIONI TOTALI																																							collegata a MKR SA TDI {0330:0060}
	POSIZIONI VERS	O LA C	ARTOLA	RIZZA	ZIONE																																			
0020	CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI																																							
0030	CARTOLARIZ- ZAZIONI																																							
0040	ALTRE POSIZIONI DEL CTP																																							
0050	INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI																																							
0060	CARTOLARIZ- ZAZIONI																																							
0070	ALTRE POSIZIONI DEL CTP																																							
0080	PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI																																							
0090	CARTOLARIZ- ZAZIONI																																							
0100	ALTRE POSIZIONI DEL CTP																																							
	DERIVATI SU CRI	EDITI D	I TIPO N	тн-то	-DEFAU	LT:																																		
0110	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO- DEFAULT																																							
0120	ALTRE																																							

	۲	_
	į	_
	٠	
		_
	į	_
	ċ	
-	ζ	7
1	Ė	-
	ē	_
	Š	v
	Ì	7
	፥	7
	٢	P
	۶	=
	7	3
×	ì	Ξ,
	ì	
	:	Ξ
	,	Ļ
	+	_
	•	D
	Ē	
	F	720
	(D
Ç	•	q
ı	L	
	E	3
-	۲	_
	٤	_
-	÷	-
	ŗ	\succeq
	۲,	_
	1	•
	1	J
	ì	
	٤	_
	ĺ	ر
	'	7
-	_	
	-	_

C 21.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

Mercato nazionale:	
mercato mazionare.	

				POSIZIO	ONI			IMPORTO
		TUTTE LE PO	OSIZIONI	POSIZION	NI NETTE	POSIZIONI SOGGETTE A	REQUISITI DI	COMPLESSIVO DELL'ESPOSI-
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	COPERTURA PATRIMONIALE	FONDI PROPRI	ZIONE AL RISCHIO
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE							Cella collegata a CA
0020	Rischio generico							
0021	Derivati							
0022	Altre attività e passività							
0030	Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare							
0040	Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati							
0050	Rischio specifico							
0090	Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)							
0100	Metodo semplificato							
0110	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma							
0120	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega							
0125	Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui							
0130	Metodo della matrice per la valutazione degli scenari							

П

C 22.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

		TUTTE LE	POSIZIONI	POSIZIO	NI NETTE	COPER (com compens non util soggette	IZIONI SOG TURA PATR prese le posiz sate ridistribi izzate per le e al trattamen visto per le p compensat	IMONIALE zioni non uite in valute segnalazioni uto specifico osizioni	REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLES- SIVO DELL'ESPO- SIZIONE AL RISCHIO
		LUNGHE	CORTE	LUN- GHE	CORTE	LUN- GHE	CORTE	COMPEN- SATE		
		0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	POSIZIONI TOTALI									Cella collegata a CA
0020	Valute strettamente correlate									
0025	di cui: valuta utilizzata per le segnalazioni									
0030	Tutte le altre valute (compresi gli OIC trattati come valute diverse)									
0040	Oro									
0050	Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)									
0060	Metodo semplificato									
0070	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma									
0080	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega									
0085	Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui									
0090	Metodo della matrice per la valutazione degli scenari									
RIPARTI	ZIONE DELLE POSIZIONI TOTALI (COMPRESE L	E VALUTE (JTILIZZATI	E PER LE S	EGNALAZ	ZIONI) PE	R TIPO DI I	SPOSIZIONI	3	
0100	Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati									
0110	Elementi fuori bilancio									
0120	Derivati									

١
١
5
١
۱
•
١
١
r

		TUTTE LE POSIZIONI			NI NETTE	COPER (com compend non util soggette pre	IZIONI SOG TURA PATR prese le posi sate ridistrib izzate per le e al trattamer visto per le p compensal	AIMONIALE zioni non uite in valute segnalazioni nto specifico osizioni te)	REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLES- SIVO DELL'ESPO- SIZIONE AL RISCHIO
		LUNGHE	CORTE	LUN- GHE	CORTE	LUN- GHE	CORTE	COMPEN- SATE		
•		0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
_	nemoria: POSIZIONI IN VALUTA			T	T					
0130	EUR									
0140	Lek									
0150	Peso argentino									
0160	Dollaro australiano									
0170	Real brasiliano									
0180	Lev bulgaro									
0190	Dollaro canadese									
0200	Corona ceca									
0210	Corona danese									
0220	Lira egiziana									
0230	Lira sterlina									
0240	Fiorino ungherese									
0250	Yen									
0280	Denar									
0290	Peso messicano									
0300	Zloty									
0310	Leu romeno									
0320	Rublo russo									
0330	Dinaro serbo									
0340	Corona svedese									
0350	Franco svizzero									

П

		TUTTE LE	POSIZIONI		NI NETTE	COPER (com compens non util soggette pres	IZIONI SOG TURA PATR prese le posi sate ridistrib izzate per le e al trattamer visto per le p compensa	IMONIALE zioni non uite in valute segnalazioni ito specifico osizioni te)	REQUISITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLES- SIVO DELL'ESPO- SIZIONE AL RISCHIO	
		LUNGHE	CORTE	LUN- GHE	CORTE	LUN- GHE	CORTE	COMPEN- SATE			
		0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	
0360	Lira turca										
0370	Hrivnia										
0380	Dollaro statunitense										
0390	Corona islandese										
0400	Corona norvegese										
0410	Dollaro di Hong Kong										
0420	Nuovo dollaro di Taiwan										
0430	Dollaro neozelandese										
0440	Dollaro di Singapore										
0450	Won										
0460	Renminbi-yuan										
0470	Altro										

GU L del 31.10.2025

П

C 23.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

		TUTTE LE F	POSIZIONI	POSIZI	ONI NETTE	POSIZIONI		IMPORTO
		LUNGHE	CORTE	LUNGHE	CORTE	SOGGETTE A COPERTURA PATRIMO- NIALE	REQUISITI DI FONDI PROPRI	COMPLESSIVO DELL'ESPOSI- ZIONE AL RISCHIO
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	POSIZIONI TOTALI IN MERCI							Cella collegata a CA
0020	Metalli preziosi (tranne l'oro)							
0030	Metalli comuni							
0040	Prodotti agricoli ("softs")							
0050	Altri							
0060	di cui prodotti energetici (petrolio, gas)							
0070	Metodo basato sulle fasce di scadenza							
0080	Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato							
0090	Metodo semplificato: tutte le posizioni							
0100	Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)							
0110	Metodo semplificato							
0120	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma							
0130	Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega							
0135	Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui							
0140	Metodo della matrice per la valutazione degli scenari							

C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

		VaR		VaR IN CONDIX STRES:		COPERT PATRIMONI IL RISCI INCREMEN' DEFAULI MIGRAZ	ALE PER HIO FALE DI FE DI	PER 7	URA PATRIM UTTI I RISCI ZZO PER IL	HI DI		IMPORTO	Numero di	moltiplica- tivo del VaR (m _c)	Fattore moltipli- cativo del VaR in condi- zioni di stress (m _s)	NETTE LUNGHE PONDE- RATE DOPO L'APPLICA- ZIONE DEL MASSI- MALE	COPER- TURA PRESUNTA PER IL REQUI- SITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE CORTE PONDE- RATE DOPO L'APPLICA- ZIONE DEL MASSI- MALE
		FATTORE MOLTIPLICA- TIVO (m _c) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaR _{avg})	GIORNO PRECE- DENTE (VaR _{t-1})	FATTORE MOLTIPLICA- TIVO (m _s) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaR _{avg})	ULTIMO DISPONI- BILE (SVaR _{t-1})	MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE	ULTIMA MISURA	REQUI- SITO MINIMO	MISURA MEDIA SU 12 SETTI- MANE	ULTIMA MISURA	REQUI- SITI DI FONDI PROPRI	COMPLES- SIVO DELL'ESPO- SIZIONE AL RISCHIO					
		0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130 Cella	0140	0150	0160	0170	0180
0010	POSIZIONI TOTALI											collegata a					
	Voci per memoria:	RIPARTIZION	E DEL R	ISCHIO DI M	IERCATO	0											
0020	Strumenti di debito negoziati																
0030	Strumenti di debito negoziati - Rischio generico																
0040	Strumenti di debito negoziati - Rischio specifico																
0050	Strumenti di capitale																
0060	Strumenti di capitale - Rischio generico																
0070	Strumenti di capitale - Rischio specifico																
0080	Rischio di cambio																

	۲	I
	۲	
	:	•
	۰	7
	Ξ	7
۰	۶	₹
_	:	:
-	-	_
	Ĕ	j
	۲	2
	á	ن
	÷	D
	Ċ	Ì
	٥	ż
L	Ç	2
ľ	ζ	ڔ
	:	_
	۲	P
_	+	
	•	D
	E	
	F	3
,	2	Ď
Y	•	4
- 1	-	4
	Ξ	₹
۰	÷	₹
	È	_
	_	
	ċ	-
	Ň	
	Ċ	j
-	1	
	r	
	_	
	•	,
_	_	C
	Č	5
`	_	5

		VaR		VaR IN CONDI STRES		COPERT PATRIMONI IL RISC INCREMEN' DEFAULT MIGRAZ	ALE PER HIO TALE DI Γ E DI	PER 7	URA PATRIM TUTTI I RISC ZZO PER IL	HI DI					Fattore	PRESUNIA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP- POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDE- RATE DOPO L'APPLICA- ZIONE DET IL	COPER- TURA PRESUNTA PER IL REQUI- SITO
		FATTORE MOLTIPLICA- TIVO (m _c) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaR _{avg})	GIORNO PRECE- DENTE (VaR _{t-1})	FATTORE MOLTIPLICA- TIVO (m.,) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVAR _{avg})	ULTIMO DISPONI- BILE (SVaR _{t-1})	MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE	MISURA	REQUI- SITO MINIMO	MISURA MEDIA SU 12 SETTI- MANE	ULTIMA MISURA	REQUI- SITI DI FONDI PROPRI	IMPORTO COMPLES- SIVO DELL'ESPO- SIZIONE AL RISCHIO	Numero di scostamenti durante i 250 giorni lavorativi precedenti	tivo del VaR (m _c)	moltipli- cativo del VaR in condi- zioni di stress (m _s)		MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE CORTE PONDE- RATE DOPO L'APPLICA- ZIONE DEL MASSI- MALE
	n: 1: 1:	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0090	Rischio di posizione in merci																
0100	Importo complessivo per il rischio generico																
0110	Importo complessivo per il rischio specifico».																

П

IT

ALLEGATO II

«ALLEGATO XI

ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI IL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K RtM SULLA BASE DEL K-NPR

Indice

PARTE I	: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	18
1.	CONVENZIONI	18
1.1.	Convenzione di numerazione	18
1.2.	Convenzione dei segni	18
1.3.	Riferimenti al regolamento (UE) n. 575/2013	18
PARTE I	I:ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI: MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO 1	18
1.	Osservazioni di carattere generale	18
2.	C 18.00 – Rischio di mercato: Metodo standardizzato per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati (MKR SA TDI)	18
2.1.	Osservazioni di carattere generale	18
2.2.	Istruzioni relative a posizioni specifiche	19
3.	C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)	20
3.1.	Osservazioni di carattere generale	20
3.2.	Istruzioni relative a posizioni specifiche	21
4.	C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI ASSEGNATE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP))	22
4.1.	Osservazioni di carattere generale	22
4.2.	Istruzioni relative a posizioni specifiche	23
5.	C 21.00 - Rischio di mercato: metodo standardizzato per il rischio di posizione su strumenti di capitale (MKR SA EQU)	24
5.1.	Osservazioni di carattere generale	24
5.2.	Istruzioni relative a posizioni specifiche	24
6.	C 22.00 - Rischio di mercato: metodi standardizzati per il rischio di cambio (MKR SA FX)	26
6.1.	Osservazioni di carattere generale	26
6.2.	Istruzioni relative a posizioni specifiche	26
7.	C 23.00 - Rischio di mercato: metodi standardizzati per le merci (MKR SA COM)	28
7.1.	Osservazioni di carattere generale	28
7.2.	1 1	28
8.		29
8.1	Osservazioni di carattere generale	29
8.2	Istruzioni relative a posizioni specifiche	29

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

- CONVENZIONI
- 1.1. Convenzione di numerazione
 - 1. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 2 a 5. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.
 - 2. Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {Modello; Riga; Colonna}.
 - 3. Per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {Riga; Colonna}.
 - 4. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. {Modello; Riga}.
 - 5. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.
- 1.2. Convenzione dei segni
 - 6. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.
- 1.3. Riferimenti al regolamento (UE) n. 575/2013
 - 7. Tutti i riferimenti agli articoli da 325 a 377 del regolamento (UE) n. 575/2013 si intendono fatti alla versione del regolamento in vigore al 26 giugno 2019.

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI: MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO

- 1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
 - 8. Queste istruzioni riguardano i modelli da utilizzare per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di cambio (MKR SA FX), il rischio di posizione in merci (MKR SA COM), il rischio di tasso d'interesse (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) e il rischio di strumenti di capitale (MKR SA EQU). In questa parte sono comprese anche le istruzioni relative al modello per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo dei modelli interni (MKR IM).
 - 9. Per calcolare il capitale richiesto a fronte del rischio considerato, il rischio di posizione su uno strumento di debito negoziato o uno strumento di capitale (o un derivato su uno strumento di debito o un derivato su uno strumento di capitale) è suddiviso in due componenti. La prima componente copre il rischio specifico ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato su uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato su uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è stabilito negli articoli da 326 a 333 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- 2. C 18.00 RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)
- 2.1. Osservazioni di carattere generale
 - 10. Questo modello riassume le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati secondo il metodo standardizzato (articolo 325, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013). I differenti rischi e metodi disponibili nell'ambito del regolamento (UE) n. 575/2013 sono presentati per riga. Il rischio specifico associato alle esposizioni incluse nei modelli MKR SA SEC e MKR SA CTP deve essere riportato solo nel modello MKR SA TDI Total. I requisiti di fondi propri indicati nei modelli citati sono trasferiti, rispettivamente, nella cella {0325;0060} (cartolarizzazioni) e nella cella {0330;0060} (portafoglio di negoziazione di correlazione).

11. Questo modello è compilato separatamente per il "Totale", più un elenco prestabilito comprendente le seguenti valute: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD e un modello residuale per tutte le altre valute.

2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

	Colonne
0010-0020	TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi di cui all'articolo 345, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, di tale regolamento.
0030-0040	POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, di tale regolamento.
0050	POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale.
0060	REQUISITI DI FONDI PROPRI Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0070	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.

	Righe
0010-0350	STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE Le posizioni su strumenti di debito negoziati interne al portafoglio di negoziazione e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla parte tre, titolo IV, capo 2, di tale regolamento sono segnalati in base alla categoria di rischio, alla scadenza e al metodo utilizzato.
0011	RISCHIO GENERICO
0012	Derivati Derivati Derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli da 328 a 331 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabili.
0013	Altre attività e passività Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione.
0020-0200	METODO BASATO SULLA SCADENZA Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla scadenza di cui all'articolo 339, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 339, paragrafo 9, di tale regolamento. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3) e le zone sono suddivise in base alla scadenza degli strumenti.
0210-0240	RISCHIO GENERICO. METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla durata finanziaria di cui all'articolo 340, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 340, paragrafo 7, di tale regolamento. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3).

0250	RISCHIO SPECIFICO Somma degli importi segnalati nelle righe 0251, 0325 e 0330. Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette a requisiti di fondi propri per il rischio specifico e relativi requisiti patrimoniali conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 335, all'articolo 336, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 337 e 338 del regolamento (UE) n. 575/2013. Si rimanda altresì all'ultima frase dell'articolo 327, paragrafo 1, di tale regolamento.
0251-0321	Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione Somma degli importi segnalati nelle righe da 260 a 321. Il requisito di fondi propri dei derivati su crediti nth-to-default privi di rating esterno è calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio dei soggetti di riferimento (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 – metodo "lookthrough"). I derivati su crediti nth-to-default provvisti di rating esterno (articolo 332, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013) sono indicati separatamente nella riga 321. Segnalazione di posizioni soggette all'articolo 336, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3, di tale regolamento, è previsto un trattamento specifico per le obbligazioni ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % interne al portafoglio bancario (obbligazioni garantite). I requisiti specifici di fondi propri corrispondono alla metà della percentuale della seconda categoria di cui alla tabella 1 dell'articolo 336 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le posizioni in questione sono assegnate alle righe 0280-0300 in funzione della durata residua. Se il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse è coperto da un derivato su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0325	Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione Requisiti totali di fondi propri di cui alla colonna 0601 del modello MKR SA SEC. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.
0330	Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione Requisiti totali di fondi propri segnalati nella colonna 0450 del modello MKR SA CTP. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.
0350-0390	REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 329, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo.

- 3. C 19.00 RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)
- 3.1. Osservazioni di carattere generale
 - 12. Questo modello serve per la segnalazione di informazioni sulle posizioni (totali/nette e lunghe/corte) e sui relativi requisiti di fondi propri per la componente di rischio specifico del rischio di posizione su cartolarizzazioni/ricartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) secondo il metodo standardizzato.
 - 13. Il modello MKR SA SEC presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 335 del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 337 di tale regolamento. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l'impresa di investimento per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

14. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013). Tali posizioni sono segnalate in questo modello, anche laddove l'ente si avvalga della deduzione.

3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

	Colonne
0010-0020	TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 337 di tale regolamento (posizioni verso la cartolarizzazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, di tale regolamento.
0030-0040	(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE) Articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013
0050-0060	POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli 327, 328, 329 e 334 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, di tale regolamento.
0061-0104	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell'articolo 263, tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 e articolo 266 del regolamento (UE) n. 575/2013. La ripartizione è indicata separatamente per le posizioni lunghe e per quelle corte.
0402-0406	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI Articolo 254 del regolamento (UE) n. 575/2013
0402	SEC-IRBA Articoli 259 e 260 del regolamento (UE) n. 575/2013
0403	SEC-SA Articoli 261 e 262 del regolamento (UE) n. 575/2013
0404	SEC-ERBA Articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013
0405	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0900	TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE Articolo 269 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
0406	ALTRO (RW = 1 250 %) Articolo 254, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013
0530-0540	EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 Articolo 270 bis del regolamento (UE) n. 575/2013
0570	PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE Articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.
0601	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE / REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI Articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento.

Righe	
0010	ESPOSIZIONI TOTALI Importo complessivo delle cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione) segnalate dall'ente nel ruolo di cedente, investitore o promotore.
0040, 0070	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
e 0100	Articolo 4, paragrafo 1, punto 62), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0020, 0050,	POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE
0080 e 0110	Articolo 4, paragrafo 1, punto 64), del regolamento (UE) n. 575/2013
0041, 0071 e 0101	DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 o all'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.
0030-0050	CEDENTE Articolo 4, paragrafo 1, punto 13), del regolamento (UE) n. 575/2013
0060-0080	INVESTITORE Ente creditizio che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario.
0090-0110	PROMOTORE Articolo 4, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 575/2013. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.

- C 20.00 RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI ASSEGNATE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP))
- 4.1. Osservazioni di carattere generale
 - 15. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (compresi le cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni di questo portafoglio incluse ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013) e i relativi requisiti di fondi propri in base al metodo standardizzato.
 - 16. Il modello MKR SA CTP presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico di posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 335 del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l'impresa di investimento per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di tali posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.
 - 17. Il modello distingue le posizioni verso la cartolarizzazione, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (CTP). Le posizioni verso la cartolarizzazione sono sempre segnalate nelle righe 0030, 0060 o 0090 (a seconda del ruolo svolto dall'ente nella cartolarizzazione). I derivati su crediti di tipo nth-to-default sono sempre segnalati nella riga 0110. Le "altre posizioni del CTP" non sono né posizioni verso la cartolarizzazione né derivati su crediti di tipo nth-to-default (cfr. l'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013), però sono "collegate" esplicitamente a una di queste due posizioni (a causa della finalità di copertura).
 - 18. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013). Tali posizioni sono segnalate in questo modello, anche laddove l'ente si avvalga della deduzione.

4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

	Colonne	
0010-0020	TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento (posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.	
0030-0040	(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE) Articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013	
0050-0060	POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli 327, 328, 329 e 334 del regolamento (UE) n. 575/2013 Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, di tale regolamento.	
0071-0097	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell'articolo 263, tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 e articolo 266 del regolamento (UE) n. 575/2013.	
0402-0406	RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI Articolo 254 del regolamento (UE) n. 575/2013	
0402	SEC-IRBA Articoli 259 e 260 del regolamento (UE) n. 575/2013	
0403	SEC-SA Articoli 261 e 262 del regolamento (UE) n. 575/2013	
0404	SEC-ERBA Articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013	
0405	METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013	
0900	TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE Articolo 269 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013	
0406	ALTRO (RW = 1 250 %) Articolo 254, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013	
0410-0420	PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE Articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013, senza tenere conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento	
0430-0440	DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE Articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento	
0450	REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI Il requisito di fondi propri è il valore maggiore tra: a) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe (colonna 0430); b) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte (colonna 0440).	

	Righe	
0010	ESPOSIZIONI TOTALI Importo complessivo delle posizioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione) segnalate dall'ente nel suo ruolo di cedente, investitore o promotore.	
0020-0040	CEDENTE Articolo 4, paragrafo 1, punto 13), del regolamento (UE) n. 575/2013	

0050-0070	INVESTITORE Ente creditizio che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario.
0080-0100	PROMOTORE Articolo 4, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 575/2013 Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.
0030, 0060 e 0090	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE Il portafoglio di negoziazione di correlazione comprende cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default ed eventualmente altre posizioni di copertura che soddisfano i criteri di cui all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. I derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione sono segnalati nella riga "Altre posizioni del CTP".
0110	DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT I derivati su crediti di tipo nth-to-default coperti da derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 347 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono inseriti entrambi in questa riga. Le posizioni del cedente, dell'investitore e del promotore non sono idonee per i derivati su crediti di tipo nth-to-default; quindi, per questi derivati non deve essere fornita la ripartizione come per le posizioni verso la cartolarizzazione.
0040, 0070, 0100 e 0120	 ALTRE POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (CTP) Sono incluse le seguenti posizioni: a) i derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del CTP; b) le posizioni del CTP coperte da derivati su crediti conformemente all'articolo 346 del regolamento (UE) n. 575/2013; c) le altre posizioni conformi all'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

- 5. C 21.00 RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)
- 5.1. Osservazioni di carattere generale
 - 19. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione su strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione e trattati secondo il metodo standardizzato.
 - 20. Questo modello è compilato separatamente per il "Totale", più un elenco statico e prestabilito comprendente i seguenti mercati: Albania, Bulgaria, Danimarca, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, zona euro, e un modello residuale per tutti gli altri mercati. Per quest'obbligo di segnalazione, il termine "mercato" ha il valore di "paese" (tranne che per i paesi appartenenti alla zona euro, cfr. il regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione (¹)).
- 5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

	Colonne
0010-0020	TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi di cui all'articolo 345, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, di tale regolamento.

⁽¹) Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine "mercato" (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/525/oj).

GU L del 31.10.2025

0030-0040	POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli 327, 329, 332, 341 e 345 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0050	POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale. La copertura patrimoniale è calcolata separatamente per ciascun mercato nazionale. Non sono incluse in questa colonna le posizioni in contratti future su indici azionari di cui all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0060	REQUISITI DI FONDI PROPRI Requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ogni posizione pertinente
0070	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.

	Righe	
0010-0130	STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, e alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, di tale regolamento	
0020-0040	RISCHIO GENERICO Posizioni in strumenti di capitale soggette al rischio generico (articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013) e relativo requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, di tale regolamento Entrambe le ripartizioni (righe 0021/0022 e 0030/0040) riguardano tutte le posizioni soggette al rischio generico. Nelle righe 0021 e 0022 sono segnalate informazioni relative alla ripartizione per strumenti. Per calcolare i requisiti di fondi propri si fa riferimento unicamente alla ripartizione nelle righe 0030 e 0040.	
0021	Derivati Derivati considerati nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli 329 e 332 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabili	
0022	Altre attività e passività Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione.	
0030	Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati e soggetti a un metodo particolare conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione (²) Queste posizioni sono soggette soltanto al rischio generico e, di conseguenza, non sono segnalate nella riga 0050.	
0040	Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati Altre posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all'articolo 344, paragrafo 3, di tale regolamento.	

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/945/oj).

0050	RISCHIO SPECIFICO Posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativo requisito di fondi propri conformemente all'articolo 342 del regolamento (UE) n. 575/2013, escluse le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, di tale regolamento
0090-0130	REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 329, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.

- 6. C 22.00 RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)
- 6.1. Osservazioni di carattere generale
 - 21. Le imprese di investimento segnalano informazioni sulle posizioni in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio, trattati secondo il metodo standardizzato. La posizione è calcolata per ciascuna valuta (compreso l'EUR), l'oro e le posizioni in quote di OIC.
 - 22. Le righe da 0100 a 0470 di questo modello sono compilate se le imprese di investimento sono autorizzate a svolgere le attività di cui all'allegato I, sezione A, punto 3) o 6), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (³), anche laddove tali imprese di investimento non siano tenute a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell'articolo 351 del regolamento (UE) n. 575/2013. In tali voci per memoria, sono incluse tutte le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni nelle righe da 0100 a 0470, a prescindere dal fatto che esse siano o meno considerate ai fini dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le righe da 0130 a 0470 delle voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione, per le valute seguenti: GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.
- 6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
0020-0030	TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Posizioni lorde dovute ad attività, importi da ricevere ed elementi analoghi di cui all'articolo 352, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. A norma dell'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e previa autorizzazione delle autorità competenti, non sono segnalate le posizioni che il soggetto detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, di tale regolamento, e le posizioni relative agli elementi che sono già dedotti nel calcolo dei fondi propri.
0040-0050	POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articolo 352, paragrafo 3, articolo 352, paragrafo 4, prime due frasi, e articolo 353 del regolamento (UE) n. 575/2013 Le posizioni nette sono calcolate per ciascuna valuta conformemente all'articolo 352, paragrafo 1, di tale regolamento. Di conseguenza, le posizioni lunghe e le posizioni corte possono essere segnalate contemporaneamente.
0060-0080	POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Articolo 352, paragrafo 4, terza frase, e articoli 353 e 354 del regolamento (UE) n. 575/2013

⁽³⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

0060-0070	POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (LUNGHE E CORTE)
	Le posizioni nette lunghe e corte di ciascuna valuta sono calcolate deducendo il totale delle
	posizioni corte dal totale delle posizioni lunghe.
	Si sommano le posizioni nette lunghe di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta lunga in quella data valuta.
	Si sommano le posizioni nette corte di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta corta in quella data valuta.
	Le posizioni non compensate nelle valute non utilizzate per le segnalazioni sono aggiunte alle posizioni soggette a copertura patrimoniale per altre valute (riga 030) nella colonna 060 o 070 a seconda del regolamento a breve o lungo termine.
0080	POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (COMPENSATE) Posizioni compensate per valute strettamente correlate.
0090	REQUISITI DI FONDI PROPRI Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
0100	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.

	Righe	
0010	POSIZIONI TOTALI Tutte le posizioni nelle valute non utilizzate per le segnalazioni e le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che sono considerate ai fini dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto i), di tale regolamento, tenendo conto dell'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del medesimo regolamento (per conversione nella valuta utilizzata per le segnalazioni).	
0020	VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute strettamente correlate di cui all'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013.	
0025	Valute strettamente correlate: <i>di cui</i> : valuta utilizzata per le segnalazioni Posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che concorrono al calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013.	
0030	TUTTE LE ALTRE VALUTE (compresi gli OIC trattati come valute diverse) Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Segnalazione di OIC trattati come valute diverse ai sensi dell'articolo 353 del regolamento (UE) n. 575/2013 Sono previsti due trattamenti diversi degli OIC trattati come valute distinte per il calcolo dei requisiti patrimoniali: a) il metodo modificato per il trattamento degli investimenti in oro, se la direzione dell'investimento in OIC non è disponibile (gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva netta in valuta dell'ente); b) se la direzione dell'investimento in OIC è disponibile, gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva aperta in valuta (lunga o corta a seconda della direzione dell'OIC). La segnalazione degli OIC in questione segue il calcolo dei requisiti patrimoniali.	
0040	ORO Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013	

0050-0090	REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 352, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo.
0100-0120	Ripartizione delle posizioni totali (comprese le valute utilizzate per le segnalazioni) per tipo di esposizione Le posizioni totali sono ripartite per derivati, altre attività e passività ed elementi fuori bilancio.
0100	Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati Le posizioni non comprese nella riga 0110 o nella riga 0120 sono segnalate in questa voce.
0110	Elementi fuori bilancio Gli elementi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 352 del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dalla valuta di denominazione, che sono compresi nell'allegato I di tale regolamento, tranne quelli inclusi come operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni con regolamento a lungo termine o derivanti da un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti.
0120	Derivati Posizioni valutate conformemente all'articolo 352 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0130-0470	VOCI PER MEMORIA: POSIZIONI IN VALUTA Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione, per le valute GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute. Nella riga 0470 sono incluse le posizioni in oro e le posizioni in OIC trattate come valuta separata conformemente all'articolo 353, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

- 7. C 23.00 RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)
- 7.1. Osservazioni di carattere generale
 - 23. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni in merci e i relativi requisiti di fondi propri trattati secondo il metodo standardizzato.
- 7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	
0010-0020	TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Posizioni lorde lunghe/corte considerate posizioni nella stessa merce conformemente all'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (cfr. anche articolo 359, paragrafo 1, di tale regolamento).
0030-0040	POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Di cui all'articolo 357, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
0050	POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale.
0060	REQUISITI DI FONDI PROPRI Requisito di fondi propri calcolato conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ogni posizione pertinente
0070	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5

Righe	
0010	POSIZIONI TOTALI IN MERCI Posizioni in merci e relativi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla parte tre, titolo IV, capo 4, di tale regolamento.
0020-0060	POSIZIONI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA A fini di segnalazione le merci sono raggruppate nelle quattro categorie merceologiche di cui alla tabella 2 dell'articolo 361 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0070	METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza di cui all'articolo 359 del regolamento (UE) n. 575/2013
0080	METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 361 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0090	METODO SEMPLIFICATO Posizioni in merci soggette al metodo semplificato di cui all'articolo 360 del regolamento (UE) n. 575/2013
0100-0140	REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 358, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.

- 8. C 24.00 MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)
- 8.1 Osservazioni di carattere generale
 - 24. Questo modello contiene una ripartizione dei dati del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (SVaR) secondo i diversi rischi di mercato (debito, strumenti di capitale, cambio, merci) e altre informazioni rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri.
 - 25. In linea generale, dipende dalla struttura del modello delle imprese di investimento il fatto che i dati relativi al rischio generico e al rischio specifico possano essere determinati e segnalati separatamente o solo come totale. Lo stesso vale per la scomposizione del VaR/SVaR tra le categorie di rischio (rischio di tasso d'interesse, di strumenti di capitale, di posizione in merci e di cambio). L'ente può non segnalare queste scomposizioni se è in grado di dimostrare che la segnalazione di questi dati sarebbe ingiustificatamente onerosa.
- 8.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne		
0030-0040	Valore a rischio (VaR) Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato.	
0030	Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg) Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013	
0040	Giorno precedente (VaRt-1) Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013	
0050-0060	Valore a rischio in condizioni di stress Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato, ottenuta tramite l'immissione di parametri calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente.	

TT GU L del 31.10.2025

0050	Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (SVaRavg) Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
0060	Ultimo disponibile (SVaRt-1) Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
0070-0080	COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE Perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo correlata a rischi di default e di migrazione calcolati conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0070	Misura media su 12 settimane Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto ii), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
0080	Ultima misura Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
0090-0110	COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP
0090	REQUISITO MINIMO Articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 Corrisponde all'8 % della copertura patrimoniale calcolata conformemente all'articolo 338, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le posizioni della copertura patrimoniale per "tutti i rischi di prezzo".
0100-0110	MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE E ULTIMA MISURA Articolo 364, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
0110	ULTIMA MISURA Articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
0120	REQUISITI DI FONDI PROPRI Requisiti di fondi propri citati nell'articolo 364 del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutti i fattori di rischio, tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili, più il rischio incrementale di default e di migrazione e tutti i rischi di prezzo per il CTP, esclusi però le coperture patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemento all'articolo 364, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0130	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5
0140	Numero di scostamenti (durante i 250 giorni lavorativi precedenti) Di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013 È indicato il numero di scostamenti in base al quale è determinato l'addendo. Quando alle imprese di investimento è consentito escludere taluni scostamenti dal calcolo dell'addendo conformemente all'articolo 500 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, il numero degli scostamenti segnalati in questa colonna è al netto degli scostamenti esclusi.
0150-0160	Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc) e fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms) Di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013 Sono segnalati i fattori moltiplicativi effettivamente applicabili per il calcolo dei requisiti di fondi propri; se del caso, dopo l'applicazione dell'articolo 500 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.
0170-0180	COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP – POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE L'importo segnalato e che serve da base di calcolo del requisito minimo di copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo conformemente all'articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.

	Righe		
0010	POSIZIONI TOTALI Parte del rischio di posizione, di cambio e di posizione in merci di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio di cui all'articolo 367, paragrafo 2, di tale regolamento. Nelle colonne da 0030 a 0060 (VaR e SVaR), le cifre segnalate nella riga del totale non sono uguali alla scomposizione delle cifre del VaR/SVaR delle pertinenti componenti del rischio.		
0020	STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio di tasso d'interesse di cui all'articolo 367, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.		
0030	STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO GENERICO Componente del rischio generico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013		
0040	STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO SPECIFICO Componente del rischio specifico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013		
0050	STRUMENTI DI CAPITALE Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio di strumenti di capitale di cui all'articolo 367, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento.		
0060	STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO GENERICO Componente del rischio generico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013		
0070	STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO SPECIFICO Componente del rischio specifico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013		
0080	RISCHIO DI CAMBIO Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013		
0090	RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013		
0100	IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO GENERICO Rischio di mercato dovuto a movimenti generali di mercato di strumenti di debito negoziati, strumenti di capitale, cambio e merci. VaR del rischio generico di tutti i fattori di rischio (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).		
0110	IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO SPECIFICO Componente del rischio specifico di strumenti di debito negoziati e strumenti di capitale. VaR del rischio specifico degli strumenti di capitale e strumenti di debito negoziati interni al portafoglio di negoziazione (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).».		